Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

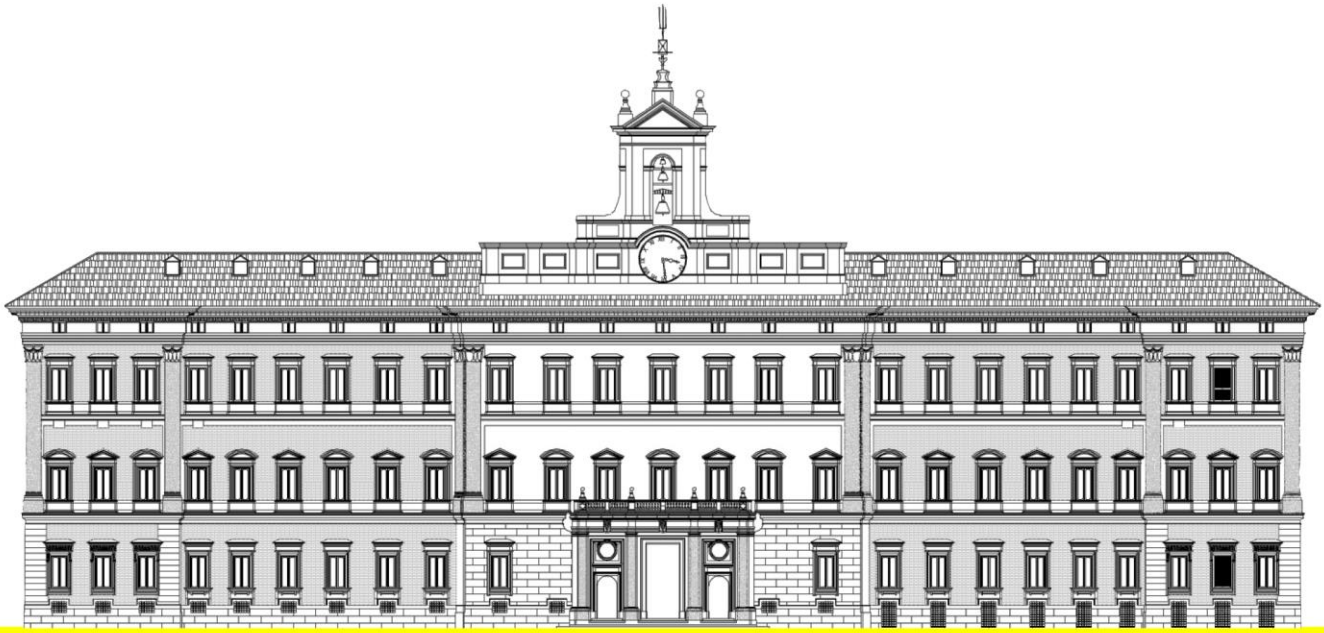

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 107 e abb.-A

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere

N. 51 – 4 agosto 2020

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 107 e abb.-A

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere

N. 51 – 4 agosto 2020

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 3 -**

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI ..... **- 4 -**

ARTICOLO 4 ..... - 4 -

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1993, N. 122 ..... - 4 -

ARTICOLO 6 ..... - 4 -

GIORNATA NAZIONALE CONTRO L'OMOFOBIA, LA LESBOFOBIA, LA BIFOBIA E LA TRANSFOBIA ..... - 4 -

ARTICOLO 7 ..... - 5 -

COMPETENZE DELL'UFFICIO PER IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI ..... - 5 -

ARTICOLI 8 E 10 ..... - 6 -

FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ ..... - 6 -

ARTICOLO 9 ..... - 8 -

STATISTICHE SULLE DISCRIMINAZIONI E SULLA VIOLENZA ..... - 8 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	**107 e abb.-A**
Titolo:	**Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere**
Iniziativa:	**parlamentare**
Iter al Senato:	No
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Zan
Gruppo:	PD
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.
La proposta si compone di 10 articoli e non è corredata di relazione tecnica.
È oggetto della presente nota il testo come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame svolto in sede referente presso la Commissione Giustizia e trasmesso per i pareri alle Commissioni consultive (seduta del 28 luglio 2020).

Il testo prevede i seguenti oneri ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 10:

Disposizione	Contenuto	Onere (euro)
Articolo 8	Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	4.000.000 annui dal 2020

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 4
Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122[1]

Le norme apportano alcune modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (cosiddetta Legge Mancino), che reca misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le modifiche, fra l'altro, prevedono che a fronte della commissione di un reato di odio o discriminazione, all'imputato che chieda la messa alla prova può essere applicato, prima della condanna, il lavoro di pubblica utilità. Il medesimo lavoro può essere applicato dopo la condanna, per evitare l'applicazione della pena, con l'istituto della sospensione condizionale ovvero può essere applicato come sanzione accessoria (comma 1-*bis* e 1-*ter*).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma amplia il novero delle fattispecie al verificarsi delle quali può essere applicato all'imputato o al condannato il lavoro di pubblica utilità. Appare, pertanto, opportuno che sia chiarito se la disposizione possa determinare effetti negativi per la finanza pubblica in relazione ai possibili oneri assicurativi che dovranno essere sostenuti dai soggetti in favore dei quali il lavoro di pubblica utilità sarà prestato.

ARTICOLO 6
Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia

La norma istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, individuando a tal fine la data del 17 maggio (comma 1).
È stabilito che tale festività civile non determini riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisca giorno di vacanza o comporti la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (comma 2).

Si rammenta che la legge n. 54 del 1977 individua le solennità civili che (a differenza di quanto avviene per i giorni festivi) non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici e vieta, negli uffici pubblici, riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge (art. 2). Essa inoltre dispone che quando le solennità civili cadono nei giorni feriali, esse non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole.

[1] Recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

In occasione della Giornata nazionale sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado (comma 3). Dall'attuazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'istituzione della Giornata nazionale non comporta – in base a quanto previsto dal comma 2 e dalla normativa ivi richiamata - effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico: riguardo a tale aspetto non si hanno dunque osservazioni da formulare.

Il comma 3 prevede invece l'organizzazione di cerimonie, incontri ed altre iniziative utili, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, e specificamente delle scuole: la formulazione testuale della norma indica che le attività sopra indicate rivestono carattere obbligatorio. Ciò posto, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare l'assunzione che le iniziative possano effettivamente essere realizzate in condizioni di neutralità finanziaria, come previsto dal comma 4. Inoltre, la clausola di invarianza è riferita al bilancio dello Stato: andrebbe chiarito se la stessa debba invece essere riferita alla finanza pubblica, ossia al complesso delle pubbliche amministrazioni facenti parte del conto economico consolidato ai fini della contabilità nazionale.

ARTICOLO 7

Competenze dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni

La norma integra il catalogo delle competenze dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio stabilendo che questo elabori con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Si prevede che la strategia rechi la definizione degli obiettivi e l'individuazione di misure relative all'educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone che l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni individui, fra l'altro, misure relative all'educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e

ai media nonché specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, senza prevedere appositi finanziamenti o una clausola di neutralità. Andrebbe dunque chiarita la portata applicativa della disposizione tenuto conto che l'attuazione degli interventi e delle misure in parola appare suscettibile di comportare oneri per le pubbliche amministrazioni che devono darvi applicazione.

ARTICOLI 8 e 10
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

La norma incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità[2] di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime (articolo 8, comma 1).
Nei limiti di tali risorse è istituito un programma[3] per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento (articolo 8, comma 2).

> I centri possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti interessati dalla norma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle vittime e dei soggetti vulnerabili, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi (articolo 8, comma 3)

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in esame, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (articolo 9).

---

[2] Di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
[3] Il programma è definito con regolamento governativo, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri, le loro tipologie, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali (articolo 8, comma 4).

Si rammenta che, nel corso dell'*iter* di conversione del DL n. 34/2020 ("rilancio"), una previsione del tutto analoga è stata inserita all'articolo 105-*quater*, il quale però autorizza la spesa di 4 milioni per il solo anno 2020 anziché in via permanente (come fa la norma in esame che provvede per 4 milioni di euro annui dal 2020).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione è configurata come tetto di spesa, sicché l'entità dell'onere è limitata allo stanziamento disposto: ciò considerato non si hanno dunque osservazioni da formulare.

Tenuto tuttavia conto degli obiettivi del programma - che è fondato su una rete di centri da costituire a livello nazionale e volta a garantire, alle vittime e ai soggetti vulnerabili, adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto - sarebbe utile acquisire dati ed elementi di valutazione concernenti la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma.

Infine, e fermo restando quanto disposto per gli anni dal 2021 in poi, relativamente all'anno 2020 sarebbe necessario anche chiarire se - per il combinato disposto dell'articolo in esame e dell'articolo 105-*quater* del DL n. 34/2020 - il medesimo programma risulti finanziato per 8 milioni (come parrebbe da un'interpretazione letterale delle due disposizioni non coordinate) o per 4 milioni (come si potrebbe evincere da una ricostruzione della volontà del legislatore: in questo caso le due disposizioni andrebbero coordinate).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'incremento di 4 milioni di euro a decorrere dal 2020 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 8, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Al riguardo, appare necessario che il Governo, da un lato, assicuri che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui si prevede la riduzione, rechi le occorrenti disponibilità e che il suo impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, dall'altro, chiarisca come la

disposizione in esame si coordini con quanto disposto dall'articolo 105-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio, che ha incrementato per un importo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tale incremento, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8 del presente provvedimento, al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.

ARTICOLO 9
Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza

La norma prevede che, ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento, con cadenza almeno triennale, di una rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione. La rilevazione dovrà misurare anche le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell'Indagine sulle discriminazioni condotta dall'Istituto nazionale di Statistica a partire dal 2011.

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario chiarire se l'Istat possa effettivamente svolgere la rilevazione prevista dall'articolo 9, che sembra costituire per l'ente un nuovo adempimento aggiuntivo e di carattere obbligatorio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ossia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.